CONDIZIONI GENERALI DIGITAL OUT OF HOME DI MEDIAMOND SPA

1.Oggetto

Le presenti condizioni generali (nel seguito "***Condizioni Generali***") regolano l'acquisto di spazi pubblicitari da parte del soggetto interessato (nel seguito la "***Committente***") a pubblicare diverse forme di comunicazione commerciale (nel seguito i "***Messaggi Pubblicitari***") sugli impianti Digital Out Of Home dell'editore (nel seguito l'"**Editore**") indicati sul sito www.mediamond.it (nel seguito "***Impianti***") in concessione a Mediamond S.p.A. (nel seguito "***Mediamond***" e congiuntamente alla Committente definite le "***Parti***").

2.Formalizzazione dell'ordine

2.1. Ai fini della formalizzazione dell'ordine (nel seguito l'"***Ordine***") la Committente nella persona dotata di apposita procura, dovrà far pervenire a Mediamond con un congruo preavviso la specifica richiesta, a mezzo e–mail dichiarando espressamente di avere letto e accettato le presenti Condizioni Generali. La richiesta (nel seguito "***Richiesta Committente***") dovrà contenere la tipologia dettagliata degli spazi pubblicitari (nel seguito gli "***Spazi Pubblicitari***") che si intende acquistare, il quantitativo desiderato e il periodo di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari. L'Ordine si intenderà definitivamente formalizzato a seguito della ricezione da parte della Committente della conferma d'ordine inviata da Mediamond (nel seguito "***Conferma d'Ordine Mediamond***"), corredata dalle presenti Condizioni Generali. La Conferma d'Ordine Mediamond indicherà, salvo diverso accordo tra le Parti, quanto riportato nella Richiesta Committente, il corrispettivo preventivamente concordato tra le Parti sulla base del listino prezzi predisposto da Mediamond e condiviso con la Committente, e le relative condizioni di pagamento.

2.2. Qualora tuttavia l'esecuzione dell'Ordine, per qualunque motivo, preceda la ricezione della Conferma d'Ordine Mediamond da parte della Committente, l'Ordine si intenderà formalizzato contestualmente alla pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari e si intenderà regolato dalle disposizioni indicate nella Conferma d'Ordine Mediamond e nelle presenti Condizioni Generali.

2.3. L'Ordine così formalizzato tra la Committente e Mediamond rappresenterà l'integrale accordo tra le Parti ed avrà la durata indicata nella Conferma d'Ordine Mediamond che non potrà mai essere superiore a 12 (dodici) mesi.

3.Diffusione dei Messaggi Pubblicitari

3.1 La programmazione per la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari (nel seguito la "***Programmazione***") sarà concordata tra le Parti in ragione degli spazi di volta in volta disponibili sugli impianti che saranno comunicati da Mediamond alla Committente.

3.2 La Committente riconosce comunque a Mediamond il diritto di modificare unilateralmente la Programmazione per esigenze di ordine tecnico, redazionale, di programmazione o di altro tipo, sia di Mediamond stessa che dell'Editore senza alcun obbligo di preavviso e senza che ciò comporti automaticamente variazioni dei corrispettivi pattuiti o modifiche alle ulteriori obbligazioni contrattuali assunte dalle Parti in forza dell'Ordine, salvo che le medesime siano state espressamente concordate e formalizzate per iscritto.

3.3. Qualora dovessero insorgere dei difetti di visualizzazione sugli impianti della creatività della Committente, Mediamond sarà tenuta al ripristino e gli eventuali passaggi persi della creatività della Committente verranno recuperati.

4.Modifica Accordi

4.1 Le eventuali richieste di modifica degli accordi intercorsi tra le Parti in merito alla Programmazione, al formato dei Messaggi Pubblicitari, alla posizione e alla loro collocazione sugli Impianti (nel seguito le "***Modifiche***") dovranno pervenire per iscritto a Mediamond, unitamente alla indicazione delle variazioni da apportare, almeno 3 giorni lavorativi prima delle date di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari precedentemente pattuite dalle Parti ed indicate espressamente nella Conferma d'Ordine Mediamond. L'accettazione delle Modifiche richieste dalla Committente è subordinata alla verifica da parte di Mediamond della disponibilità degli Spazi Pubblicitari nelle date indicate**.**

4.2 Le eventuali Modifiche concordate per iscritto verranno assoggettate ai prezzi che Mediamond applica per le diverse tipologie di servizi richiesti.

5.Fornitura del Materiale da parte della Committente

5.1 La Committente dovrà inviare all'indirizzo opsdooh@mediamond.it con i materiali relativi ai Messaggi Pubblicitari (e.g. immagine, file mp4 o mpg - nel seguito il "***Materiale***"), nel formato identico a quello specificato sul sito http://www.mediamond.it/creativita, almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data di messa live concordata dalle Parti ed indicata nella Conferma d'Ordine Mediamond.

5.2 In caso di mancata consegna del Materiale nei termini indicati al punto 5.1 che precede, Mediamond si riserva la facoltà di pubblicare i Messaggi Pubblicitari nelle differenti date che potrà scegliere, a suo insindacabile giudizio, in ragione delle esigenze e della disponibilità di ulteriori spazi pubblicitari sugli impianti, fermo restando l'obbligo per la Committente di corrispondere il prezzo pattuito.

5.3 Il Materiale fornito dalla Committente dovrà essere contenuto su supporti conformi a quanto specificato da Mediamond. Il Materiale dovrà rispondere alle qualità e alle caratteristiche tecniche indicate da Mediamond per la corretta predisposizione dei Messaggi Pubblicitari, e non dovrà richiedere ulteriori interventi tecnici.

5.4 Qualora il Materiale non abbia le qualità o le caratteristiche tecniche necessarie, a semplice richiesta di Mediamond, la Committente dovrà far pervenire nel più breve tempo possibile, il nuovo Materiale. Nell'ipotesi di mancato invio del nuovo Materiale, Mediamond a suo insindacabile giudizio avrà la facoltà: *(i)* di non pubblicare i Messaggi Pubblicitari; di *(ii)* rinviarne la pubblicazione in altre date che saranno dalla stessa fissate in dipendenza delle esigenze e disponibilità di ulteriori spazi pubblicitari sugli impianti. La Committente sarà in ogni caso obbligata al pagamento dell'intero corrispettivo contrattualmente previsto.

6.Contenuti dei Messaggi Pubblicitari

6.1. La Committente prende atto e riconosce che Mediamond non è in alcun modo tenuta a verificare le liceità e/o legittimità del Materiale consegnato e dei Messaggi Pubblicitari. La Committente garantisce pertanto a Mediamond e alle Direzioni Editoriali che i Materiali non violano alcuna previsione di legge e/o regolamentare, né violano alcun diritto di terzi, e in ogni caso si obbliga a tenerla indenne e manlevata da ogni responsabilità verso terzi, per qualsiasi causa o titolo, incluso a titolo esemplificativo per violazione di diritti della personalità, della proprietà letteraria, di diritti d'autore, di proprietà intellettuale e/o industriale, di norme in materia pubblicitaria e di concorrenza, per plagio o altre cause dipendenti dai Messaggi Pubblicitari, nonché a sollevarle da ogni richiesta o azione in proposito o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare a Mediamond e/o all'Editore a causa del contenuto dei Messaggi Pubblicitari e/o della loro diffusione, nonché a sollevarla da ogni richiesta o azione in proposito.

Con particolare riferimento ai Messaggi Pubblicitari di "pubblicità politica", così come definiti nel Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento Europeo e al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1410, la Committente si impegna a garantire la conformità dei Messaggi Pubblicitari alle anzidette disposizioni regolamentari, dichiarando espressamente per iscritto la natura politica o meno degli stessi.

La Committente si impegna a tenere indenne Mediamond e/o le Direzioni Editoriali da ogni richiesta o azione o conseguenza pregiudizievole che dovesse loro derivare a causa del contenuto dei Messaggi Pubblicitari di "pubblicità politica" e/o della loro diffusione e a tenerle indenni da ogni responsabilità per qualunque violazione dei sopracitati regolamenti europei.
6.2. Tale manleva si estende anche nei confronti dell'Autorità Pubblica, con la garanzia della liceità anche amministrativa dei Messaggi Pubblicitari, e pertanto, con l'assunzione da parte della Committente di ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, sempre tenendo sollevate e indenni in toto Mediamond e le Direzioni Editoriali. La Committente si impegna, a semplice richiesta di Mediamond, a fornire alla stessa i documenti comprovanti il rilascio delle autorizzazioni indispensabili per la diffusione dei Messaggi Pubblicitari.

7.Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti
7.1. La Committente riconosce e garantisce a Mediamond e alle Direzioni Editoriali la facoltà di rifiutare e/o di sospendere con effetto immediato e senza preavviso, anche nel corso dell'esecuzione, e senza alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento ad alcun titolo a favore della Committente, la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari che: (i) ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o dall'Editore, non siano ritenuti conformi all'indirizzo e alla linea adottatadall'Editore stesso; (ii) per qualsiasi motivo, ad insindacabile giudizio di Mediamond e/o dell'Editore, non consentano l'immediata identificazione del loro carattere pubblicitario; (iii) che in qualsiasi modo violino le norme vigenti in materia di pubblicità, ivi incluse le normative europee in tema di "pubblicità politica"; (iv) che non indichino gli estremi delle autorizzazioni ministeriali e amministrative quando tale menzione sia prescritta, o comunque difettino dalle autorizzazioni obbligatorie; (v) che violino le eventuali leggi straniere aventi efficacia obbligatoria nei confronti di Mediamond e/o dell'Editore; (vi) che abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dall'Editore.
7.2. La Committente non potrà comunque in nessun caso sospendere o rifiutare il pagamento del corrispettivo dovuto per i Messaggi Pubblicitari che sono stati già pubblicati.
7.3. Il rifiuto o la sospensione della pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari sia in applicazione del presente articolo che per qualsiasi altra condizione e/o pattuizione inserita nella Conferma d'Ordine Mediamond, potranno avere luogo anche se identici o analoghi ad altre comunicazioni commerciali che fossero state in precedenza già pubblicate sui mezzi pubblicitari gestiti da Mediamond.
7.4. Qualora i Messaggi Pubblicitari della Committente abbiano ad oggetto iniziative analoghe ad altre già promosse o da promuoversi in proprio da Mediamond e/o dall'Editore, nessuna lamentela potrà essere avanzata dalla Committente nei confronti di Mediamond e/o dell'Editore.

8. Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
8.1 La Committente prende atto che l'osservanza del "Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale" (nel seguito il "***Codice***") è vincolante per Mediamond e accetta a sua volta tale Codice in tutte le sue norme, riconoscendo tra l'altro la competenza del "*Comitato di Controllo*" a svolgere tutte le proprie funzioni anche istruttorie (e anche attraverso la Segreteria o Direzione dell'Istituto di autodisciplina), nonché impegnandosi a rispettare tutte le decisioni del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria o dell'organo preposto per i decreti monitori ad emettere decisioni sulla rispondenza dei Messaggi Pubblicitari commissionati o pubblicati alle norme di tale Codice. La Committente si impegna a rispettare tali decisioni, e a darne pubblicazione. La Committente prende comunque atto che, oltre alla facoltà di cui al precedente art. 7, Mediamond potrà rifiutarsi di pubblicare i Messaggi Pubblicitari, ove ritenuti da quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, in contrasto con le norme del Codice e sospendere, con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, la pubblicazione di tali Messaggi Pubblicitari, senza alcun obbligo di indennizzo nei confronti della Committente. In tale eventualità così come nel caso di mancata pubblicazione per le cause di

cui al precedente art. 7, la Committente avrà l'obbligo di consegnare a Mediamond nuovi Messaggi Pubblicitari conformi alla normativa in questione, affinché vengano inseriti all'interno degli Spazi Pubblicitari.
8.2. Tutto quanto stabilito nel precedente paragrafo del presente art. 8 è valido anche per le decisioni, direttive, ordini e regolamenti che dovessero essere emanati in relazione alla pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché da altre Autorità Amministrative, anche europee.
8.3. La Committente si impegna pertanto, ad uniformare il contenuto dei Messaggi Pubblicitari a detti provvedimenti.

9.Reclami
Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, eventuali reclami, debitamente motivati, della Committente dovranno pervenire a Mediamond a mezzo lettera raccomandata a/r a pena di decadenza entro i dieci giorni successivi dalla data di pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari oggetto del reclamo.

10.Limiti alla responsabilità di Mediamond
10.1 La Committente riconosce che Mediamond e l'Editore sono esenti da ogni responsabilità: a)per i difetti eventualmente riscontrati nel Materiale che precludano la pubblicazione a regola d'arte dei Messaggi Pubblicitari, per il Materiale pervenuto non interamente montato e/o per il Materiale consegnato oltre i termini di cui al precedente art. 5; b)per ritardi nella pubblicazione o per mancata pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari dipendenti da scioperi, ovvero da altre cause di forza maggiore; c)per il contenuto delle promozioni e/o delle vendite; d)per le difformità eventualmente riscontrate tra il Materiale consegnato e i Messaggi Pubblicitari pubblicati, quando tali difformità rientrino nei limiti della normale tolleranza connessa con il sistema di erogazione impiegato.; e) per ogni eventuale ostacolo o impedimento alla miglior visibilità (es. cambio di viabilità causa lavori), non dipendenti da Mediamond o dall'Editore.
10.2 Nel caso in cui dovessero essere riscontrati nell'erogazione dei Messaggi Pubblicitari, gravi errori di rilevante pregiudizio per la Committente attribuibili a Mediamond e/o all'Editore, la Committente avrà unicamente diritto di pretendere una nuova e corretta erogazione dei Messaggi Pubblicitari, secondo un calendario da determinarsi in accordo con Mediamond, esclusa ogni altra pretesa risarcitoria.

11.Divieto di cessione
Nessuno dei diritti o delle facoltà ivi contenute, potranno essere ceduti, in tutto o in parte, a terzi dalla Committente senza il preventivo consenso scritto da parte di Mediamond.

12.Utilizzo degli Spazi Pubblicitari da parte della Committente
Gli Spazi Pubblicitari acquistati dalla Committente dovranno essere utilizzati integralmente ed esclusivamente dalla Committente, entro il termine indicato nella Conferma d'Ordine Mediamond, o, in difetto di espressa indicazione, entro il termine massimo di dodici mesi, fatte salve eventuali condizioni particolari da stipularsi per iscritto.

13.Cessazione della concessione
Mediamond è espressamente sollevata, con esclusione di ogni responsabilità per indennizzi o danni, dall'obbligo di continuare a pubblicare i Messaggi Pubblicitari sui Siti che, per qualunque causa o motivo, revochino l'incarico conferito a Mediamond di procedere con la raccolta pubblicitaria. In tale eventualità, così come nel caso che Mediamond cessi di pubblicare i Messaggi Pubblicitari, resterà a carico della Committente l'obbligo dell'integrale pagamento dei Messaggi Pubblicitari già pubblicati.

14.Tariffe e Sconti

Le tariffe applicate alla Committente saranno quelle riportate nel listino prezzi ufficiale in vigore all'atto della ricezione della Conferma d'Ordine Mediamond. Resta inteso che Mediamond potrà eventualmente applicare in favore della Committente degli sconti (di seguito "***Sconti***") sulla base delle politiche commerciali in vigore.

15.Modalità di pagamento ed interessi

15.1. L'integrale pagamento del corrispettivo dovuto dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura o entro il diverso termine indicato nella Conferma d'Ordine Mediamond. In caso di ritardo nei pagamenti, Mediamond avrà facoltà di richiedere gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali), previa formale richiesta. Il mancato o parziale pagamento entro il termine convenuto darà a Mediamond la facoltà di non eseguire ulteriori Ordini della Committente che fossero stati nel frattempo formalizzati fra le Parti, nonché la facoltà di sospendere, senza necessità di preavviso, la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d'Ordine Mediamond, senza che da parte della Committente possano essere opposte eccezioni di sorta o avanzate richieste di danni, fermo restando l'obbligo della Committente di pagare integralmente l'importo dei Messaggi Pubblicitari garantiti e salvo il risarcimento dei danni derivanti a Mediamond e/o all'Editore. Rimane altresì inteso che Mediamond avrà la facoltà di sospendere la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari di cui alla Conferma d'Ordine Mediamond anche nel caso in cui, per qualsiasi diverso titolo, la Committente non avesse pagato un debito scaduto nei confronti di Mediamond.

15.2. L'I.V.A., ed ogni altro onere fiscale trasferibile, resterà integralmente a carico della Committente.

16.Durata e Facoltà di Recesso

La Committente potrà recedere dalla Conferma d'Ordine Mediamond, dandone comunicazione a Mediamond a mezzo di lettera raccomandata a/r. Tuttavia, qualora la facoltà di recesso venga esercitata dalla Committente nel periodo compreso tra il 10° ed il 7° giorno precedente la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari, la stessa dovrà corrispondere a Mediamond un importo pari al 50% del corrispettivo pattuito; dovrà corrispondere l'intero prezzo pattuito ove eserciti la facoltà di recesso nei 6 giorni precedenti la pubblicazione dei Messaggi Pubblicitari.

17.Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond

Mediamond potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto. La Committente, ai sensi dell'articolo 1264 c.c., dichiara di accettare l'eventuale cessione e di rinunciare ad opporre compensazioni ai sensi dell'articolo 1248 c.c..

18.Facoltà di cessione dell'accordo da parte di Mediamond

La Committente prende atto e riconosce che Mediamond avrà facoltà di cedere a terzi in tutto o in parte il presente accordo, fermo restando che Mediamond si obbliga anche ex. art. 1381 c.c. a garantire che i Messaggi Pubblicitari saranno trasmessi e diffusi secondo le modalità previste.

19.Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria

Qualora l'Ordine della Committente venga stipulato da un'agenzia di pubblicità che agisce in nome e per conto della Committente, l'agenzia dovrà fornire a Mediamond copia dell'atto di procura comprovante i suoi poteri e in ogni caso sarà tenuta a rispondere in solido delle obbligazioni nascenti in capo alla Committente.

20.Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa

Nel caso di cessione o successione a qualsiasi titolo dell'azienda della Committente, il cessionario o l'avente causa subentreranno in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, mantenendo la Committente, nei confronti di Mediamond, una responsabilità solidale con il cessionario.

21. Riservatezza
La Committente si impegna nei confronti di Mediamond a: (i) considerare tutte le informazioni che gli saranno fornite in fase precontrattuale e/o contrattuale e/o che in qualsiasi modo acquisirà (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati di pianificazione, corrispettivo, scontistica applicata, entità, tempi e modi della diffusione dei Messaggi, condizioni e pianificazioni proposte, contenuto incontri tra la Committente e Mediamond), come strettamente private e confidenziali e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate tali informazioni confidenziali (di seguito, le "Informazioni"); (ii) utilizzare le Informazioni unicamente allo scopo di eseguire l'attività oggetto dell'Ordine e a non usare le Informazioni in alcun modo che possa, anche solo potenzialmente, recare danno a Mediamond; (iii) garantire che le Informazioni saranno comunicate unicamente ai propri dipendenti al fine dell'esecuzione dell'Ordine e che questi ultimi saranno debitamente istruiti a mantenere tali Informazioni come riservate; (iv) non divulgare alcuna Informazione a terzi (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo consulenti, agenzie, auditor, altri utenti), salvo preventiva approvazione scritta di Mediamond. La Committente in ogni caso si obbliga a prevedere negli accordi con i terzi adeguata clausola di riservatezza a tutela delle Informazioni, restando in ogni caso solidalmente responsabile con detti terzi nei confronti di Mediamond in caso di violazione da parte di questi ultimi (ancorché eventualmente non informati) di tali obblighi di riservatezza.

22. Foro Competente
Per ogni controversia derivante dalla interpretazione, stipulazione ed esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, anche per il caso di connessione, continenza, litisconsorzio e chiamata in giudizio di altre parti terze rispetto al presente accordo.

23. Trattamento dei dati della Committente
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali la Committente dichiara di aver preso visione dell'informativa prevista dagli artt. 13-14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 ("GDPR"), disponibile sul sito Internet http://www.mediamond.it nella sezione Governance **/ Informativa Rapporti Commerciali.**

24. Patti aggiunti o contrari
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto del presente accordo sarà ritenuto nullo se non risulterà per atto scritto sottoscritto dalle Parti.

25. Codice Etico e Modello di organizzazione gestione e controllo
La Committente dichiara di avere preso atto del Codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.lgs. 231/2001, adottati da Mediamond la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Mediamond.

26. Legge applicabile
La legge regolatrice delle presenti Condizioni Generali è per concorde volere delle Parti la legge italiana.

27. Disposizioni finali
27.1. Il presente accordo supera ogni altra diversa pattuizione sul medesimo oggetto.

27.2. In nessun caso il presente accordo può implicare la concessione di diritti di esclusiva a favore della Committente e conseguenti divieti di pubblicità a carico di Mediamond nei confronti dei concorrenti o di terzi.
27.3. Qualora una o più clausole facenti parti delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, il presente accordo resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.

Milano,

Il Committente

_____

Presane attenta visione, approviamo specificamente, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma Cod. Civ., i seguenti articoli: Art. 2 (Formalizzazione dell'Ordine); Art. 4 (Modifica Accordi); Art. 5 (Fornitura del Materiale da parte della Committente); Art. 6 (Contenuti dei Messaggi Pubblicitari; Art. 7 (Conformità dei Messaggi Pubblicitari alle disposizioni vigenti); Art. 8 (Codice di Autodisciplina Pubblicitaria); Art. 9 (Reclami); Art. 10 (Limiti alla responsabilità di Mediamond); Art.11 (Divieto di cessione); Art. 12 (Utilizzo degli Spazi Pubblicitari da parte della Committente); Art. 13 (Cessazione della concessione); Art. 14 (Tariffe e Sconti); Art. 15 (Modalità di pagamento ed interessi); Art. 16 (Durata e facoltà di recesso); Art. 17 (Facoltà di cessione dei crediti da parte di Mediamond); Art. 18 (Facoltà di cessione dell'accordo da parte di Mediamond); Art. 19 (Contratto stipulato da agenzia pubblicitaria); Art. 20 (Obbligazione solidale fra la Committente e suoi eventuali cessionari e aventi causa); Art. 22 (Foro competente); Art. 23 (Trattamento dei dati della Committente); Art. 25 (Codice etico e Modello di organizzazione gestione e controllo); Art.26 (Legge Applicabile); Art 27 (Disposizioni finali).

Il committente
(Timbro e firma legale rappresentante)